

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-688	del 14/10/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna "Effettuazione di misure ai sensi dell'Allegato B del Decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381"	
Proposta	n. PDTD-2013-603 del 05/09/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	CTR Radiazioni non ionizzanti CEM	
Dirigente proponente	Gaidolfi Laura	
Responsabile del procedimento	Gaidolfi Laura	

Questo giorno 14 (quattordici) ottobre 2013 (duemilatredecim) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna “Effettuazione di misure ai sensi dell’Allegato B del Decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381”.**

VISTI:

- la legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che fissa i principi fondamentali in materia ed attribuisce espressamente alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale per l’attuazione della medesima legge;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 con il quale sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra i 100 kHz e i 300 GHz;
- il D.M. 381 del 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana” nel quale all’all. B) erano definite le modalità di esecuzione delle misure e delle valutazioni e che si deve ritenere continuano ad essere vigenti;
- la legge Regione Emilia Romagna 31 ottobre 2000 n. 30 e s.m.i. che detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico;

PREMESSO CHE:

- Arpa svolge attività di supporto alle funzioni di amministrazione attiva delle Autorità competenti rispetto ai procedimenti autorizzatori per progetti di stazioni radiobase ed emittenti radiotelevisive, esprimendo una valutazione sul rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità;
- al fine di fornire un indirizzo uniforme sull’applicabilità dell’all. B) del D.M. 381 del 1998 nell’ambito della suddetta attività di supporto di ARPA si è ritenuto necessario redigere una apposita circolare interna;

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento per il decentramento amministrativo di Arpa attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare direttive e circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell’Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile di CTR Radiazioni non ionizzanti CEM, Laura Gaidolfi la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Arpa sul decentramento amministrativo.

**DATO ATTO CHE:**

- responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge Regione Emilia Romagna 6 settembre 1993 n. 32 è il Responsabile di CTR Radiazioni non ionizzanti CEM, Laura Gaidolfi.

**DETERMINA**

1. di approvare, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, la Circolare interna “Effettuazione di misure ai sensi dell’ allegato B) al Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381”, allegata al presente provvedimento.

**IL DIRETTORE TECNICO**

Dott. Franco Zinoni

---

**Oggetto: effettuazione misure ai sensi dell'allegato B decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381.**

A seguito dei recenti interventi normativi sulle radiofrequenze e delle riunioni svolte su tale argomento, sia a livello regionale sia a livello nazionale, non ha ancora trovato una definizione certa il tema della necessità di effettuare misure, ad impianto attivato, ogniqualvolta i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano  $\frac{1}{2}$  dei limiti previsti dal decreto ministeriale 381/1998, limiti riconfermati nel decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. A tale proposito, è opportuno ribadire che il decreto ministeriale non esplicita quale sia il soggetto su cui grava tale incombenza.

Inoltre, a fronte delle procedure previste agli artt. 87, comma 3 e 87 bis del D.lgs. 259 del 2003 per le quali è stata introdotta la modalità della SCIA, si evidenzia come tale tipologia procedimentale escluda per la propria natura un atto autorizzatorio espresso.

Con riferimento al parere dell'Agenzia espresso in tale contesto occorre rimarcare come esso sia necessario ed imprescindibile per le autorità competenti al fine di valutare la situazione di rispetto dei limiti normativi di emissioni, tuttavia non esiste al momento nessuna disposizione che attribuisca ad Arpa la possibilità di emettere un parere che preveda una serie di prescrizioni per il gestore. Al contrario il codice delle comunicazioni elettroniche parla semplicemente di parere negativo e sancisce il divieto di imporre ai gestori medesimi oneri ulteriori a quelli espressamente sanciti dalla legge stessa.

Al fine di adottare una linea omogenea a livello nazionale, Arpa Emilia Romagna ha avviato un confronto con le altre Agenzie, rilevando che la condotta seguita risulta molto eterogenea.

Per tale motivo, ed in considerazione della sua importanza, il Servizio risanamento atmosferico acustico elettromagnetico della nostra Regione ha ravvisato la necessità di un riscontro ufficiale alla richiesta di chiarimenti sull'applicabilità del citato All. B) del DM 381 del 1998 attraverso la Regione Piemonte, Regione capofila per le questioni generali e che hanno valenza nazionale.

In attesa di ottenere tale risposta si ritiene, comunque, necessario definire una linea di condotta valida per Arpa Emilia Romagna, dopo avere preso in considerazione sia le procedure seguite dalla altre Arpa sia le proposte degli operatori.

Pertanto, alla luce delle premesse svolte, nel rispetto dell'allegato B, le informazioni relative al superamento del  $\frac{1}{2}$  dei valori di attenzione verranno utilizzate da ARPA per la pianificazione delle attività di monitoraggio e per la programmazione delle misure da svolgere su richiesta dei cittadini.

La procedura di valutazione dei progetti dovrà quindi riportare le dimensioni dei volumi di rispetto relativi ai valori di campo elettrico corrispondenti a 20, 6 e 3 V/m, o analoghe valutazioni, con l'identificazione degli edifici le cui stime di campo elettrico potrebbero risultare comprese fra 3 e 6 V/m.

Si ribadisce quindi che l'eventuale necessità di misure ad impianto attivato, non può tradursi nell'emissione di prescrizioni per i gestori o di un parere condizionato.